

SBARCHI CHIUSI ASCENSORI: COME AFFRONTARLI?

Il problema degli sbarchi diretti di un ascensore in un appartamento, o comunque di uno sbarco chiuso all'interno di un'area dalla quale non è possibile uscire in maniera diretta, è annoso e complesso.

L'evoluzione della normativa nell'arco degli anni ha affrontato la questione imponendo vincoli differenti e che concorrono quindi a rendere articolate le possibili soluzioni.

I principali riferimenti da considerare sono:

- il DL 600 del 31 agosto 1945
- il DPR 1497 del 29 maggio 1963
- il DM 587 del 9 dicembre 1987
- la direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995 recepita in Italia con il DPR 162 del 30 aprile 1999.

Il primo riferimento tecnico e legislativo, il DL 600, non fa alcun accenno al problema. Ne consegue che, per impianti collaudati secondo questa normativa o precedentemente ad essa, non esistono vincoli di sorta, purché la chiusura degli sbarchi fosse già presente al momento del collaudo o comunque antecedente all'entrata in vigore di norme successive.

Il discorso cambia totalmente con l'avvento del DPR 1497, nel quale si afferma all'art. 24.11 che "Ogni piano servito deve avere almeno una porta per uscire dalla cabina senza impiegare chiavi". Questo obbligo assoluto è stato successivamente parzialmente ammorbidito da diversi pareri del CNR-UNI. In particolare il parere 660117/40 afferma che l'uscita dalla cabina può avvenire anche verso un locale interno chiuso, purché questo abbia particolari requisiti riguardanti superficie, aerazione, illuminazione e possibilità di suonare l'allarme. In questo caso, quindi, la situazione è chiara: è vietato lo sbarco in un ambiente segregato, a meno che il locale di sbarco abbia determinate caratteristiche.

La questione si complica con il DM 587, nel quale scompare nuovamente ogni riferimento a questa problematica, dando così origine ad una polemica mai veramente conclusa. Nascono infatti due correnti di pensiero opposte, una che afferma che, mancando qualsiasi riferimento, si può fare ciò che si vuole, l'altra che afferma che restano valide le indicazioni del DPR 1497/63. I sostenitori di questa seconda interpretazione si rifanno al principio giuridico generale secondo il quale se una norma riguardante un ambito non tratta uno specifico aspetto di detto ambito, occorre risalire alle norme precedenti che possano eventualmente farne cenno. A seguito di diverse richieste a riguardo girate agli organi normativi (UNI in prima battuta e CEN a livello europeo) sono stati emessi dei chiarimenti che, in sostanza, affermano che gli sbarchi chiusi non sono vietati esplicitamente, anche perché non costituiscono parte integrante della macchina "ascensore".



Gli sbarchi diretti, quindi, risultano ammissibili purché esistano procedure per assicurare sempre l'accesso alla porta di piano dell'ascensore per la manutenzione e, soprattutto, per le operazioni di soccorso.

Per quanto riguarda, infine, gli impianti installati secondo la Direttiva Ascensori 95/16/CE, la situazione è analoga alla precedente, ma i nuovi chiarimenti emessi (come il parere UNI/U85/N° 07) indicano che solo una valutazione dei rischi effettuata caso per caso prima dell'installazione può garantire il necessario livello di sicurezza. In generale, una valutazione dei rischi sconsiglia gli sbarchi diretti e, in subordine, prevede che tutte le chiavi necessarie ad accedere dall'esterno alla porta di piano dell'ascensore siano sempre disponibili in tempi ragionevoli, in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di bisogno.

E' utile ricordare che la responsabilità dell'organizzazione e del rispetto delle procedure necessarie a garantire questa condizione è esclusivamente del proprietario dell'impianto o suo legale rappresentante. Una valida soluzione, ad esempio, è quella di dare copia delle chiavi dell'appartamento nel quale sbarca l'ascensore ad un istituto di vigilanza privata (che garantisce la consegna in tempi brevi all'occorrenza) e di riportare nel locale macchinario le informazioni per l'attivazione di questa procedura. Resta inteso che la disponibilità ad attivare questa soluzione e a mantenerla nel tempo deve essere attestata almeno da una dichiarazione firmata dalle persone direttamente interessate (ad esempio il proprietario dell'appartamento).

In caso contrario l'impianto non può essere mantenuto in servizio, in quanto presenta un pericolo immediato non considerato in sede di collaudo o sopraggiunto successivamente al mutare delle condizioni al contorno.